

Richiesta ammissione gratuito patrocinio

MODULISTICA PER AMMISSIONE

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

A partire dal 1° luglio 2006 è cambiato il modulo per l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che deve essere presentato in duplice copia all'Ufficio Patrocinio (una copia per l'Ufficio e una per l'Agenzia delle Entrate).

Qui di seguito è possibile copiare il modulo che va compilato in duplice copia.

PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia - Testo A)

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia - Testo A)

Il sottoscritto _____ nato a _____

Prov. / Stato _____ il C.F. _____, residente _____ in
 _____ CAP _____ Prov. / Stato _____

Via / Piazza _____ n. Tel. _____ .

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per(1):

INIZIARE / COSTITUIRSI

IL GIUDIZIO / NEL GIUDIZIO

di _____

contro _____

avanti al _____

per le seguenti ragioni:

La presente istanza può essere inviata a mezzo raccomandata o presentata dal richiedente o dal difensore dello stesso

Spettabile

CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Santa Croce

VENEZIA

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

DICHIARA,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

- * che il proprio reddito(2), ammonta a € _____, _____;
- * che i componenti della propria famiglia sono(3):
- * che pertanto il reddito complessivo(5) ai fini della presente istanza ammonta a € _____, _____ sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l'ammissione.

N.B.: IL DICHIARANTE DEVE ALLEGARE ALL'ISTANZA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE, PER I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE SOLO LA COPIA DEL CODICE FISCALE.

Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina difensore & Avv. Alberto A. Vigani con studio in Eraclea, 30020, Venezia, alla via Fausta 52.

La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 - comma I°, lett. O) DPR 445/2000)

luogo data

firma del richiedente (6)

_____ nato a _____ Prov. / Stato _____ il

C.F. | parentela/affinità con il richiedente(4) _____, reddito È _____

2

_____ nato a _____ Prov. / Stato _____ il

C.F. | parentela/affinità con il richiedente(4) _____, reddito È _____

3

_____ nato a _____ Prov. / Stato _____ il

C.F. | parentela/affinità con il richiedente(4) _____, reddito È _____

4

_____ nato a _____ Prov. / Stato _____ il

C.F. | parentela/affinità con il richiedente(4) _____, reddito È _____

5

_____ nato a _____ Prov. / Stato _____ il

C.F. | parentela/affinità con il richiedente(4) _____, reddito È _____

NOTE

1. Specificare: il procedimento a cui si riferisce l'istanza (se già pendente) e le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

2. Dichiarare il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda il reddito non deve superare È 9.723,84.

Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione

dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Indicare i componenti risultanti da stato di famiglia richiedibile presso l'Ufficio Anagrafe del Comune. Il reddito è determinato per ciascun familiare secondo le modalità descritte alla nota 2.

4. Specificare quale vincolo di parentela o affinità lega il richiedente al familiare convivente.

5. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare.

In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Si tiene conto del solo reddito di quest'ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

6. L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero già apposta in precedenza e accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del richiedente (art. 38, comma 3, DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

AVVERTENZE

1. Il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Il richiedente, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo richiedono, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'Ufficio Finanziario competente per la verifica dell'esattezza dei redditi attestati dal richiedente.

4. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

5. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito per le quali è stato assunto l'impegno di cui alla presente istanza.

www.avvocati.venezia.it Con la collaborazione di www.gratuitopatrocínio.com